R.G.L. 4529-1/2016

TRIBUNALE DI BRINDISI

SEZIONE CIVILE – UFFICIO LAVORO

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.10.2016, nel giudizio promosso da

-[redacted], rappresentata e difesa dagli Avv.ti F. Perugino e D. Lerede

CONTRO

-**MIUR – Ufficio Scolastico Regionale Puglia – Ambito Territoriale Provincia di Brindisi,** rappresentati dai funzionari Dr. [redacted]

osserva quanto segue in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 31.8.2016 e contestuale istanza cautelare, la ricorrente indicata in epigrafe – docente a tempo indeterminato di scuola primaria (posto comune), assunta in forza dell'art. 1 comma 98 lettera c) della legge n. 107/2015 – esponeva di aver presentato domanda di trasferimento ai sensi dell'O.M. 241/2016 e del CCNI mobilità dell'8.4.2016, partecipando alla fase C dei movimenti ex art. 6 del predetto CCNI, ottenendo n. 37 punti.

Esponeva altresì di aver appreso, al momento della pubblicazione dei trasferimenti, di essere stata assegnata d'ufficio in un istituto scolastico sito dell'Ambito Territoriale Veneto n. 0017, nonostante altri colleghi, con punteggi inferiori e senza diritto di precedenza, avessero ottenuto un posto comune nelle sedi indicate dall'istante con maggior preferenza.

Deduceva pertanto l'illegittimità di tale assegnazione poiché contraria al principio meritocratico, rappresentato dal punteggio in graduatoria.

In ordine al periculum, rappresentava il pregiudizio causato da un trasferimento a molti chilometri di distanza dal comune di residenza nella propria sfera personale e familiare.

Chiedeva pertanto che fosse riconosciuto il proprio diritto ad essere assegnata in un Ambito Territoriale individuato in relazione al punteggio, agli ambiti richiesti e secondo il criterio di vicinorità.

Si costituivano il Ministero e l'Ufficio Regionale che contestavano gli avversi assunti ed insistevano per il rigetto del ricorso.

****

Tali essendo le prospettazioni delle parti, preliminarmente, ritiene il giudicante che non sussista un'ipotesi di litisconsorzio necessario che imponga la notifica del ricorso ai docenti assegnati ad una sede indicata dall'istante nella domanda di mobilità, atteso che, nella fattispecie, la ricorrente ha fatto

valere il proprio diritto ad essere correttamente assegnata ad una sede indicata nella predetta istanza, secondo l'ordine di preferenza e secondo il punteggio attribuito dall'Amministrazione, in conformità alle disposizioni di legge.

Tanto chiarito, il ricorso appare fondato per le ragioni di seguito esposte.

Parte ricorrente – assunta a tempo indeterminato in forza dell'art. 1 comma 98 lettera c) l. 107/2015 - ha partecipato alla "Fase C" delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017.

L'art. 1 co. 108 lett. c) L. 13.7.2015 n. 107 stabilisce che "*Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti puo' essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonche' sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo*".

Il CCNI 8.4.2016 ha poi regolamentato la procedura di mobilità, prevedendo che per ciò che concerne in particolare la fase C (art. 6) che "*Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza*".

L'allegato 1 al citato CCNI, rubricato "ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo", specifica che "*per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli*

allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica".

Dalla lettura coordinata di tali disposizioni emerge come la contrattazione abbia inteso individuare nel criterio meritocratico (id est, nel punteggio attribuito in base ai criteri individuati nell'allegata tabella) l'elemento determinante, in relazione agli ambiti prescelti, per l'assegnazione della sede.

A tal proposito, è appena il caso di evidenziare come parte resistente non abbia rappresentato la sussistenza di un differente (e prevalente) criterio di assegnazione.

Ebbene, nella fattispecie, non è in contestazione il punteggio attribuito dall'Amministrazione convenuta.

Parte ricorrente, alla quale è stato assegnato d'ufficio l'ambito territoriale Veneto n. 0017, ha allegato che docenti con minor punteggio hanno ottenuto sedi indicate dall'istante con preferenza e comunque sedi di gran lunga viciniore rispetto a quella assegnatale.

Ebbene, dagli elenchi della mobilità prodotti dalla ricorrente si evince effettivamente come docenti con punteggi inferiori, partecipando alla medesima fase, nell'ambito dell'assegnazione nazionale e senza poter vantare titoli che attribuissero il diritto ad ottenere quella sede con precedenza, siano stati assegnati negli ambiti territoriali pugliesi.

Siffatto risultato non appare conforme alla disciplina normativa innanzi riportata, posto che si pone in evidente contrasto con il principio meritocratico.

Parte convenuta non ha spiegato le ragioni per cui, in concreto, l'istante – malgrado il maggior punteggio ed a parità di condizioni, concorrendo sui medesimi posti – sia stata pretermessa rispetto ad altri docenti peggio graduati nell'assegnazione degli ambiti territoriali indicati dall'istante; né ha dedotto specifiche circostanze che inducano a ritenere effettivamente rispettato l'ordine indicato nella domanda di mobilità, tenuto conto del principio della viciniorità, sicché allo stato non si ravvisano elementi che inducano a ritenere giustificata e legittima l'assegnazione della ricorrente in Veneto.

La determinazione del Ministero, così come assunta nei confronti di parte ricorrente ed in assenza di motivazioni relative al caso di specie (non solo in fase amministrativa ma soprattutto in sede giudiziale) che inducano a giustificarne l'esito, oltre ad apparire in contrasto con quanto stabilito dalla legge 107/2015 e dal CCNI dell'8.4.2016, non appare neppure conforme ai principi di buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost, nonché ai principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c, cui in ogni caso l'agere pubblicistico deve attenersi.

Tanto induce - fermi restando i limiti delibativi propri della presente procedura – a ritenere integrato il presupposto del fumus boni iuris.

Sussiste altresì l'ulteriore e concorrente requisito del periculum in mora.

In primo luogo, appare evidente che i tempi di un ordinario giudizio di merito potrebbero pregiudicare l'effettività della tutela invocata dalla ricorrente, atteso che l'Amministrazione potrebbe destinare i posti

vacanti e disponibili negli ambiti pugliesi ad altri docenti, diventando così sostanzialmente impossibile – all'esito di un ordinario giudizio di cognizione – ricostituire gli effetti di un'assegnazione produttiva di effetti dall'a.s. in corso e che comporta un vincolo di permanenza triennale.

Inoltre, l'assegnazione di una sede distante oltre 1000 Km dal comune di residenza determinerebbe, all'evidenza, una totale modifica delle proprie abitudini di vita, anche personali e familiari, incidendo in maniera pregiudizievole sull'unità familiare.

Tali conseguenze, incidenti su diritti costituzionalmente garantiti, non reintegrabili in forma specifica o per equivalente, possono essere validamente scongiurate, stante la verosimiglianza del diritto invocato, solo attraverso la concessione di un provvedimento cautelare.

Pertanto, ricorrendo entrambi i presupposti per accordare l'invocata cautela, l'istanza ex art. 700 c.p.c può trovare accoglimento.

Trattandosi di domanda proposta in corso di causa, si rimette al definitivo la regolamentazione delle spese.

PQM

In accoglimento del ricorso, sospende l'efficacia del provvedimento di assegnazione della ricorrente presso l'ambito territoriale Veneto n. 0017 e per l'effetto ordina all'amministrazione resistente di rivalutare l'assegnazione della sede di lavoro della ricorrente tenendo conto del punteggio vantato degli ambiti territoriali indicati in relazione alla regione Puglia, secondo l'ordine di preferenza e tenuto conto del criterio di viciniorità.

Spese al definitivo.

Rimette le parti all'udienza del 7.4.2017 per la trattazione del merito.

Si comunichi.

Brindisi, 11.10.2016

Il GdL
Dott.ssa Maria Porastiere

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Brindisi, 12 OTT. 2016
IL CANCELLIERE
(Pietro Lillo)

TRIBUNALE DI BRINDISI

A.T.